



COMUNE DI EMPOLI

IL SINDACO

ORDINANZA N. 50 DEL 16/05/2018

OGGETTO: PARATA DEI CALCIATORI DELL'EMPOLI F.C. PER I FESTEGGIAMENTI DELLA PROMOZIONE IN SERIE A: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O CONFEZIONI IN VETRO E IN LATTINE, DALLE ORE 20:30 DEL 18/05/2018 ALLE ORE 2:00 DEL 19/05/2018.

Vista la richiesta presentata dall' Empoli Football Club in data 14/05/2018 ed acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 32608, con la quale comunica di voler svolgere una parata dei calciatori vincitori del campionato di Serie B 2017/2018, su un pullman scoperto, per le vie del centro della città, per festeggiare con tutta la cittadinanza e i propri tifosi la promozione in Serie A nel post gara di Empoli vs Perugia, in programma il 18/05/2018;

Considerato il percorso della parata dei calciatori, che partirà dallo Stadio C. Castellani di Empoli per proseguire fino alla rotonda del ponte tra Empoli e Sovigliana, proseguendo per via Pievano Rolando, via Tinto da Battifolle fino a Piazza della Vittoria, farà il giro della piazza per continuare in via F.lli Rosselli quindi fino a Piazza Gramsci, da qui ritornerà verso lo Stadio passando da via Bardini e via Bisarnella;

Preso atto che la partita di calcio Empoli vs Perugia sarà disputata alle ore 20,30 del 18/05/2018 e che dopo la gara la partenza della parata dei calciatori dell' Empoli F.C. è prevista intorno alle ore 22,30 con proseguimento fino alle ore 1,00 del 19/05/2018;

Considerato che l'evento richiamerà la partecipazione di numeroso pubblico e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Considerato altresì che nell'area antistante lo Stadio C. Castellani di Empoli sono presenti posteggi assegnati ad esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione nel mercato rionale attivo in occasione delle partite di calcio disputate dall' Empoli F.C.;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità ed al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio;

Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno adottare le misure finalizzate a garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.ms.ii. così come modificato da D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito dalla legge 18/04/2017, n. 48;
- l'art. 34, 1° comma del Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29/10/2012;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano.

DIVIETO ASSOLUTO, dalle ore 20,30 del 18/05/2018 alle ore 2,00 del 19/05/2018, nell'area antistante lo Stadio C. Castellani, nella zona sportiva, nelle vie limitrofe allo Stadio C. Castellani, via delle Olimpiadi, Via della Maratona, lungo tutto il percorso della parata dei calciatori dell'Empoli F.C., via Bisarnella, Piazza Guido Guerra, via Pievano Rolando, via Tinto da Battifolle, Piazza della Vittoria, via Fratelli Rosselli, via Bardini e nelle vie limitrofe alla parata via Curtatone e Montanara, via Roma, Piazza Don Minzoni, via Ricasoli, Piazza della Stazione e Via Palestro:

a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori di vetro e in lattine;

la somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e in lattine potrà essere effettuata solo all'interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica.

è' ugualmente vietato a chiunque introdurre, anche se a titolo gratuito, e consumare, in luoghi pubblici, di uso pubblico e comunque aperti al pubblico, bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori.

DISPONE

a qualunque attività autorizzata alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di esporre in modo ben visibile il presente divieto. dispone altresì, che la presente Ordinanza, esecutiva dalle ore 20,30 del 18 maggio 2018, sia trasmessa:

- al Prefetto di Firenze;
- al Questore di Firenze;
- al Commissariato di P.S. di Empoli;
- alla Compagnia Carabinieri di Empoli;
- alla Guardia di Finanza di Empoli;
- alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV;

sia pubblicata sul sito internet del Comune di Empoli, sui pannelli a messaggio variabile presenti nei vari punti della città ed inviata ai mezzi di informazione.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni CEV sono tenute a far rispettare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana "Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche", con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. 150,00 (centocinquanta/00).

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente.

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.